



CITTA' DI PISTICCI

(Provincia di Matera)

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO COPERTO DELLA FRAZIONE MARCONIA

(Art. 28 D.Lgs. n. 114/98 ed art. 41 L.R. n. 19/99)

Approvato con deliberazione Consiliare nr. 15 del 27 febbraio 2002

INDICE

ART. 1 TIPOLOGIA DEL MERCATO - DEFINIZIONE DI BOX	3
ART. 2 COSTITUZIONE DEL MERCATO.....	3
ART. 3 GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO.....	4
ART. 4 TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE DEL MERCATO	4
ART. 5 MODALITÀ DI SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA.....	5
ART. 6 CIRCOLAZIONE VEICOLARE	6
ART. 7 CONCESSIONE DECENNALE DEI BOX	6
ART. 8 CONCESSIONE TEMPORANEA DEI BOX.....	7
ART. 9 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE, TASSE E TRIBUTI COMUNALI.....	7
ART. 10 CORRETTA MODALITÀ DI VENDITA	8
ART. 11 SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DEL POSTEGGIO.....	9
ART. 12 DECADENZA - REVOCA DELLA CONCESSIONE.....	9
ART. 13 IGIENE E SANITÀ.....	10
ART. 14 PUBBLICITÀ DEI PREZZI.....	10
ART. 15 SANZIONI.....	11
ART. 16 ABROGAZIONI NORME PRECEDENTI.....	11
ART. 17 NORME TRANSITORIE	11
ART. 18 ENTRATA IN VIGORE.....	12

ART. 1

TIPOLOGIA DEL MERCATO - DEFINIZIONE DI BOX

1. Il mercato del commercio su aree pubbliche, che si svolge sul territorio comunale di Pisticci - Frazione Marconia - mercato coperto - è effettuato nei box dati in concessione per anni 10 (dieci) ed è denominato **“MERCATO COPERTO DELLA FRAZIONE MARCONIA”**.
2. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e erogazione dei servizi di mercato, salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno con apposita “convenzione”.
3. Gli uffici preposti hanno la facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi della Amministrazione Comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
4. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale. Al Servizio di Vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda Sanitari U.S.L. n. 5 di Montalbano Jonico.
5. Per “box” si intende sia l'area chiusa e coperta che l'area pubblica antistante per tutta la larghezza dello stesso box e per una profondità di mt. 3,00, che viene data in concessione al titolare dell'attività disciplinata dal Titolo X del D.Lgs. n. 114/98 e dal Titolo VI della Legge Regionale n. 19/99.

ART. 2

COSTITUZIONE DEL MERCATO

1. Il presente Regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del Mercato su aree pubbliche di cui al precedente art. 1, che si effettua nel Comune di Pisticci - Frazione Marconia mercato coperto - ed è costituito da n. 17 box contrassegnati con i nn. da 1b a 17b così come

individuati nella Tavola planimetrica n. 5 - che, allegata al presente Regolamento, ne forma parte integrante e sostanziale.

2. Le variazioni delle dimensioni di ogni singolo box disposte per motivi di interesse pubblico o per comprovata necessità o causa di forza maggiore, non danno luogo a modifica del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura degli Uffici Comunali, della planimetria che ne costituisce allegato.
3. Costituisce, invece, modifica del presente Regolamento l'incremento o il decremento del numero dei box e dovrà seguire l'iter previsto per legge.

ART. 3

GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO

1. Il mercato si svolge ogni **giorno feriale - dal lunedì al sabato** - per tutto l'anno. Lo stesso mercato dovrà seguire gli stessi orari di apertura e chiusura e dovrà rispettare le stesse giornate di chiusura nonché le eventuali deroghe per gli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio su aree private.

ART. 4

TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE DEL MERCATO

1. Al fine di garantire il miglior servizio al consumatore ed ai sensi del comma 15° dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114/98 e del 2° comma dell'art. 41 della L.R. n. 114/98, nel mercato disciplinato dal presente Regolamento, i posteggi saranno assegnati secondo le seguenti tipologie merceologiche:
 - ☞☞Box n. 1b: prodotti della panificazione e da forno, ortofrutta, bibite;
 - ☞☞Box n. 2b: prodotti ittici;

- ☒☒Box n. 3b: prodotti di macelleria e salumeria;
- ☒☒Box n. 4b: prodotti di macelleria e salumeria;
- ☒☒Box n. 5b: prodotti di macelleria e salumeria;
- ☒☒Box n. 6b: prodotti ortofrutticoli;
- ☒☒Box n. 7b: prodotti ortofrutticoli;
- ☒☒Box n. 8b: prodotti per la casa e la pulizia della persona e della casa;
- ☒☒Box n. 9b: prodotti ortofrutticoli
- ☒☒Box n. 10b: prodotti alimentari surgelati;
- ☒☒Box n. 11b: prodotti di macelleria e salumeria;
- ☒☒Box n. 12b: prodotti di dolci;
- ☒☒Box n. 13b: prodotti ittici;
- ☒☒Box n. 14b: prodotti di salumeria;
- ☒☒Box n. 15b: prodotti di salumeria;
- ☒☒Box n. 16b: prodotti derivati dal latte (preparati in laboratori regolarmente autorizzati);
- ☒☒Box n. 17b: prodotti della panificazione e da forno, bibite.

ART. 5

MODALITÀ DI SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. Ai concessionari è consentito la vendita dei prodotti sia nell'area chiusa e coperta che nell'area antistante ai box così come individuata al precedente comma 5° dell'art. 1, nel pieno rispetto delle norme igieniche sanitarie e per le tipologie di prodotti consentito.
2. E' fatto obbligo al concessionario di salvaguardare lo spazio riservato al transito degli acquirenti.
3. Non è permesso occupare area del mercato al di fuori di quella così come individuata nel comma 5° del precedente art. 1.

ART. 6

CIRCOLAZIONE VEICOLARE

1. E' vietata la circolazione veicolare sull'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza.
2. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono circolare sulla ridetta area mercatale il tempo necessario per il carico e lo scarico delle stesse merci, prima delle ore 8,00 e dopo le ore 15,30.

ART. 7

CONCESSIONE DECENNALE DEI BOX

1. I box saranno assegnati in concessione decennale tacitamente rinnovabile. L'assegnazione sarà effettuata in seguito a bando pubblico e per la relativa concessione sarà stipulata apposita convenzione in forma di atto pubblico amministrativo.
2. Il Bando dovrà essere emanato in sede di prima assegnazione ed almeno una volta ogni tre anni qualora si siano resi disponibili box a seguito di cessazione, rinuncia, decadenza o revoca e incremento degli stessi box per ampliamento del mercato.
3. La concessione dei box sarà effettuata secondo il seguente ordine di priorità:
 - A) Maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese;
 - B) Minor numero di posteggi in concessione compresi anche quelli in altri Comuni ed in altre Regioni;
 - C) Rinuncia alla concessione di altri posteggi in questo Comune;
 - D) Richiesta presentata da società di persone;
 - E) Ordine cronologico di presentazione delle domande.
4. Non è consentita l'assegnazione di un altro box ad un'impresa già concessionaria o a componenti del proprio nucleo familiare se trattasi

di ditta individuale o ad altri soci qualora si tratti di società di persone, nemmeno nel caso di cessione o di fitto d'azienda, tranne nel caso di acquisizione del titolo mortis causa.

5. La richiesta di concessione del box potrà essere presentata anche da non titolare di autorizzazione amministrativa.
6. La concessione del box comporta anche il rilascio della prescritta autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività. Detto titolo autorizzatorio dovrà essere espressamente richiesto contestualmente alla istanza di concessione del box. La stessa autorizzazione sarà rilasciata solo in seguito alla assegnazione del box. Il diniego al rilascio della predetta autorizzazione comporta la nullità della concessione del box.
7. Eventuali opere di miglioria dell'area coperta dovranno essere realizzati a cura e spese del concessionario previa autorizzazione da parte del Comune e senza diritto di rivalsa.
8. Nessuna indennità sarà dovuta agli operatori per rinuncia, decadenza o revoca dalla concessione del box.

ART. 8

CONCESSIONE TEMPORANEA DEI BOX

1. E' espressamente vietata la concessione temporanea dei box nonché dell'area antistante.

ART. 9

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE, TASSE E TRIBUTI COMUNALI

1. Le concessioni decennali dei box sono soggette al pagamento del canone e di tasse e tributi comunali, nella misura e nelle modalità stabilite dalla vigente normativa in materia.

2. Il canone di concessione sarà stabilito annualmente dal Comune, sentite le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello locale, ed avrà decorrenza a partire dal primo gennaio dell'anno successivo, in mancanza, sarà applicato nella misura stabilita per l'anno precedente.
3. Il canone, oltre I.V.A. come per legge, dovrà essere versato in rate trimestrali anticipate da ciascun operatore concessionario, direttamente al Servizio Comunale preposto che rilascerà regolare fattura.
4. A partire dal 1° gennaio 2002, il canone di concessione di ciascun box viene stabilito nella misura annua di € 720,00 (settecentoventi) oltre I.V.A. come per legge.

ART. 10

CORRETTA MODALITÀ DI VENDITA

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulite le aree all'interno e le aree antistante i box concessi raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e, dopo averne ridotto al minimo il volume, conferendo gli stessi negli appositi cassonetti; in particolare, carta, cartone, vetro e plastica, dovranno essere conferiti negli appositi containers e campane se installate.
2. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta e depositati negli appositi cassonetti.
3. I rifiuti speciali dovranno essere smaltiti nelle modalità previste dalle vigenti norme in materia.
4. Con l'uso del box il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

5. È fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera.
6. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori.
7. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata.

ART. 11

SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DEL POSTEGGIO

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda avvenuto nel rispetto di quanto sancito dall'art. 33 della Legge Regionale n. 19/99, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del box posseduto dal dante causa.
2. Il subentrante deve in ogni caso chiedere la diversa titolazione della concessione con domanda contenente gli elementi atti ad accertare l'avvenuto trasferimento dell'azienda.

ART. 12

DECADENZA - REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Si decade dalla concessione del box per:
 - ☞ Revoca dell'autorizzazione amministrativa di cui al Titolo X del D.Lgs. n. 114/98;
 - ☞ Mancato utilizzo del box per periodi di tempo complessivamente superiore a quattro mesi per ciascun anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - ☞ Mancata richiesta di voltura nella concessione del box nel caso di subingresso per acquisto o affitto azienda per atto tra vivi e subingresso mortis causa entro un anno dalla data di

trasferimento dell'esercizio o di acquisto del titolo e, comunque, prima dell'inizio dell'attività di vendita nel medesimo box.

2. La concessione del box è revocata:

- ✍✍ Gravi violazioni delle norme di cui al presente Regolamento;
- ✍✍ In tutti i casi di violazione di cui al 2° comma dell'art. 29 del D.Lgs. n. 114/98;
- ✍✍ Per motivi di pubblico interesse;
- ✍✍ Per mancato versamento del canone di concessione oltre due trimestri.

ART. 13

IGIENE E SANITÀ

1. La vendita dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. La materia è disciplinata dal D.Lgs. n. 114/98, dall'Ordinanza Ministero Sanità del 2.03.2000 modificata dall'Ordinanza 21.09.2001, dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie e Veterinarie, dal Regolamento comunale di Igiene e Sanità, nonché dalla Legge 283/62, D.P.R. 327/80 e dal D.Lgs. n. 155/97 emanato in attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CEE concernente l'igiene dei prodotti alimentari.

ART. 14

PUBBLICITÀ DEI PREZZI

Le merci esposte nei box e sull'area antistante, debbono recare in modo ben chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita secondo quanto prescritto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 114/98.

ART. 15

SANZIONI

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono punite secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 114/98 e da ogni altra norme vigente in materia.
2. L'entità della sanzione pecuniaria, laddove non prevista per legge, è fissata con ordinanza dirigenziale secondo un minimo ed un massimo graduale dell'importo a seconda della gravità ed eventuale recidività dell'infrazione accertata.
3. È fatta salva ogni infrazione al Codice Penale cui è obbligatorio il rapporto alla Magistratura ai sensi del vigente C.P.P.

ART. 16

ABROGAZIONI NORME PRECEDENTI

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento comunale ed ogni altra precedente disposizione comunale in materia, con esso incompatibile.

ART. 17

NORME TRANSITORIE

1. Ai fini della prima assegnazione dei box sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori commerciali che hanno regolarmente occupato il box nell'anno precedente l'entrata in vigore della Legge Regionale n. 19/99.
2. Agli operatori di cui al precedente comma 1, l'assegnazione in concessione del box avverrà direttamente, previo riconoscimento del diritto acquisito mediante deliberazione della Giunta Comunale ed a condizione che:

- ? Siano disposti a stipulare nuovo contratto di concessione in forma pubblica amministrativa;
 - ? Siano disposti a versare tutti i canoni pregressi nelle modalità che saranno indicate dalla Giunta Comunale;
 - ? Richiedano la prescritta autorizzazione amministrativa per la tipologia di attività.
3. Per i box non occupati il Comune darà pubblico avviso agli operatori commerciali interessati alla concessione mediante la pubblicazione del bando.

ART. 18

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, composto da nr. 18 articoli, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla conclusione del periodo di pubblicazione.